tende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

« Se l'operaio colpito da infortunio non ha rimunerazione fissa o a cottimo, o se, essendo retribuito a cottimo, il periodo di lavoro antecedente all'infortunio è inferiore a sei mesi, l'indennità dovuta è calcolata secondo il salario medio degli operai della stessa categoria.

« Quando per la natura del lavoro cui si riferisce l'assicurazione e sul quale avvenne l'infortunio, l'operaio non possa trovare occupazione che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo si determinerà sommando col salario che ha esatto e poteva esigere in quel periodo di tempo, i guadagni percepiti in altri lavoro nei sei mesi antecedenti sino a compiere i dodici mesi, risalendo dal giorno in cui cessa il periodo di lavoro nel quale avvenne l'infortunio, e del quale si tenne già conto nel computo del salario. »

A quest'ultimo capoverso che era stato aggiunto dalla Commissione al testo ministeriale deve essere ora sostituito il seguente, concordato fra Ministero e Commissione:

« Quando il lavoro cui si riferisce l'assicurazione, e sul quale avvenne l'infortunio, sia di tale natura che l'operaio non possa esservi impiegato che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo risulterà dall'ammontare dei salari percepiti durante il detto periodo di tempo e quello dei salari in media percepiti, nel periodo occorrente a compiere i 12 mesi dalla data dello infortunio, dagli operai occupati nello stesso lavoro cui attende abitualmente l'operaio colpito da infortunio. »

È così, onorevole relatore?

Gianolio, *relatore*. La differenza sta in ciò: resta l'articolo sesto quale è proposto nel progetto ministeriale fino a quel capoverso ultimo, che la Commissione proponeva di aggiungere. Questo capoverso ultimo è surrogato dalla nuova dizione, che propongono Commissione e Ministero, la quale porta questa differenza di sostanza, che, invece di ricercare ciò, che poteva guadagnare l'operaio nei dodici mesi, risalendo indietro, si prende la mercede degli operai, occupati nello stesso lavoro.

Gavazzi. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gavazzi. Se ho ben compreso quanto ha detto l'onorevole relatore, l'articolo, concordato tra Ministero e Commissione, va sostituito all'ultimo capoverso che la Commissione proponeva di aggiungere. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di accettare l'articolo, proposto dalla Commissione, nel mentre che il mio emendamento dovrebbe sostituirsi a tutta la prima parte dell'articolo 6, e ne dico brevemente le ragioni. L'articolo 6, così, come è stato proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, si presta ad interpretazioni difficili e, alle volte, potrà dar luogo a contestazioni. Di più può essere di danno all'operaio, il quale nel periodo di un anno abbia avuto la fortuna di un aumento di guadagno, perchè contribuirebbero a costituire il salario annuo anche i salari più bassi antecedenti. Di più con l'articolo 6, così come è proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, si verrebbe in determinati casi a costituire una ingiustizia. Noi dobbiamo prendere l'esempio di due operai, per l'uno dei quali sia possibile prendere per base la rimunerazione effettiva toccata nei dodici mesi e per l'altro il guadagno fatto in soli sei mesi.

Bene sta il calcolo del salario nel primo caso: ma nel secondo si dovrebbe, a termini dell'articolo proposto, dividere la somma dei guadagni dell'operaio durante i sei mesi pel numero di giornate effettive di lavoro.

Ora così praticando un operaio che avrà lavorato soltanto sei mesi potrà ottenere che il suo salario sia calcolato relativamente superiore a quello ottenuto dall'operaio che abbia lavorato ad anno.

Temo di non essermi spiegato bene e porto un esempio pratico.

Supponiamo che un operaio in dodici mesi abbia guadagnato lire 500; il suo salario annuo è dunque di lire 500 qualunque sia il numero delle giornate di lavoro compiute. Un operaio invece che in sei mesi abbia guadagnato lire 250, supposto che nei sei mesi non abbia fatto che 100 giornate di lavoro, invece di 150, vedrebbe calcolato il suo guadagno sulla base di lire 2.50 al giorno, e perciò lire 750 annue, più dunque dell'altro.

Sembra a me che sia più chiara e precisa la dizione proposta nel mio emendamento; col quale dico che il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei gua-